

Disciplinare di incarico legale

Il giorno _____ del mese di _____ dell'anno _____, presso la sede comunale sita in Alessandria, Piazza della Libertà n. 1, con la presente scrittura privata avente tra le parti forza di legge, a norma dell'art. 1372 del codice civile

tra

il **Comune di Alessandria** (nel prosieguo, anche solo il "Comune"), codice fiscale/partita i.v.a. 00429440068, legalmente rappresentato dal Dott/Avv. _____, nato a _____

il _____, in qualità di _____, il quale dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune;

e

gli **avv.ti Harald Bonura e Giuliano Fonderico** (nel prosieguo, congiuntamente, anche solo gli "Avvocati"), con studio in Roma, via Corso Vittorio Emanuele II, n. civico 173, e-mail hbonura@bflegal.eu e gfonderico@bflegal.eu; pec studio@pec.bflegal.eu; codice fiscale 97671970586 e partita i.v.a. 11657461007;

premesse che

- con ricorso per Cassazione, notificato il 30.10.2020 e iscritto al n.r.g. 26777/2020, il Ministero dell'interno e il Ministero dell'economia e delle finanze hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Torino, sez. I^a civile, n. 361/2020, R.G. 2031/18, depositata il 20 aprile 2020, con la quale è stato riconosciuto il diritto del Comune di ricevere l'importo complessivo di € 2.995.620,87 (di cui € 2.018.438,04 per il periodo 2001/2009 ed € 977.182,83 per il periodo 2010/2012) a titolo di compensazione per i minori introiti ICI derivanti dalle operazioni di riclassificazione degli immobili di categoria C;
- stante la rilevanza e la complessità della questione giuridica, ai fini della costituzione in giudizio, è stata avviata una procedura selettiva, all'esito della quale è risultata maggiormente più vantaggiosa la proposta formulata dall'associazione professionale "Bonura Fonderico Studio Legale", con sede in Roma, Corso Vittorio Emanuele II, 173, in persona dei due *partner*, avvocato Harald Bonura e avvocato professore Giuliano Fonderico;
- con deliberazione G.C. n. _____ del _____
- con la determinazione n. _____ del _____ è stato approvato lo schema del presente disciplinare;

tutto ciò premesso

tra le Parti sopra indicate si conviene e si stipula

Art. 1. (Oggetto)

1. Il Comune conferisce agli avvocati Harald Bonura e Giuliano Fonderico (nella qualità di *partner* dello studio associato “Bonura Fonderico Studio Legale”, con sede in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 173), che accettano, l'incarico di rappresentarlo e difenderlo, congiuntamente e disgiuntamente, con ogni potere, anche di rinuncia, nel giudizio di cui in premessa.

Art. 2. (Incompatibilità)

1. Gli Avvocati dichiarano di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale, né relazioni di coniugio, parentela, affinità entro il quarto grado con la controparte (o, con il legale rappresentante, in caso di persona giuridica) sopra indicata, di non essersi occupati in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte, e che non ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale.
2. Gli Avvocati dichiarano inoltre che tutti i componenti dello studio associato non si trovano in situazioni di incompatibilità, inconfiribilità e/o conflitto di interesse con l'Ente.
3. Fatta salva la eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, per l'Amministrazione essa costituirà causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c.
4. A tal fine i legali nominati si impegnano a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

Art. 3 (Compenso)

1. Gli Avvocati si impegnano a svolgere l'attività per l'incarico ricevuto per il compenso forfetario di € 10.708,00, comprensivo del rimborso delle spese generali (15%), cui aggiungere gli oneri accessori *ex lege* (C.P.A. ed IVA) e il contributo unificato aggiuntivo e la marca da bollo (di valore pari a € 227,00), per un totale di € 13.813,31, così come da preventivo inviato in data 27.10.2020. Tale somma, accettata dal Comune, così determinata, deve ritenersi adeguata all'importanza della prestazione.
2. Saranno oggetto di apposito rimborso a parte le eventuali, ulteriori spese non imponibili che saranno appositamente documentate.
3. Le parti convengono che al momento del conferimento dell'incarico verrà riconosciuto un acconto e fondo spese pari a € 7.020,16 (comprensivo delle spese

generali 15%, C.P.A. ed IVA), di cui 227,00 a rimborso del contributo unificato aggiuntivo e della marca da bollo.

4. Nel caso di mancato svolgimento di alcune fasi processuali verrà liquidato il compenso maturato per l'opera effettivamente svolta dai professionisti.
5. Nel caso si renda necessario lo svolgimento di attività non previste e pertanto non contemplate nel preventivo, gli Avvocati dovranno avvertire tempestivamente l'amministrazione in modo tale da consentire, valutata la situazione, di assumere ulteriore impegno di spesa per permettere il prosieguo dell'incarico.
6. Nell'ipotesi di pronuncia giudiziale favorevole all'Ente e di condanna di controparte al pagamento delle spese processuali in misura superiore al corrispettivo stabilito nel presente disciplinare, agli Avvocati verrà liquidato quanto liquidato dal giudice, con obbligo per il professionista di recuperare senza indugi, tutte le somme dovute dal soccombente all'Ente, in virtù della sentenza.

Art. 4 (Pagamenti)

1. Il pagamento del compenso di cui all'articolo precedente avverrà con le seguenti modalità:
 - a) il fondo spese di cui all'articolo 3.3 al conferimento dell'incarico;
 - b) il saldo finale, al termine del giudizio, per il residuo, conformemente a quanto richiesto nel preventivo ed accettato dall'Amministrazione.
2. La liquidazione del compenso avverrà dietro presentazione di fattura nelle forme stabilite dalla legge per l'attività professionale svolta.

Art. 5 (Obblighi di informazione)

1. Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, tutte le informazioni, gli atti e i documenti utili alla miglior difesa e richiesti dai legali.
2. Gli Avvocati si impegnano a relazionare e tenere informato costantemente l'Ente circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, all'occorrenza, relazioni circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune, trasmettendo copie degli atti predisposti per conto dell'Ente.
3. Qualora richiesto, a fini di chiarimenti, gli Avvocati assicurano la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza. Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività defensionale, non darà luogo ad un compenso ulteriore, salvo il rimborso delle spese di trasferta, oltre quello previsto per l'incarico principale.
4. Gli Avvocati comunicheranno per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede prospetteranno ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'amministrazione.

Art. 6

(Sostituzioni, domiciliazione)

1. Agli Avvocati non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto da parte del Comune senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge, ad eccezione delle mere sostituzioni in udienza. Qualora i legali incaricati, per motivi di difesa, abbiano l'obbligo di ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dai legali stessi (previa verifica di eventuale incompatibilità o conflitto di interessi con l'ente), dandone comunicazione all'Ufficio Unico di Avvocatura Pubblica.
2. In ogni caso i domiciliatari dovranno offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente convenzione per i legali incaricati principali, i quali rimarranno unici responsabili nei riguardi del Comune committente.

Art. 7

(Revoca/rinuncia all'incarico)

1. Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico conferito ai legali, nel caso in cui non ci sia accordo sulla linea difensiva adottata ovvero per qualsiasi altro motivo in base al quale il rapporto di fiducia esistente venga meno.
2. I legali hanno facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata.

Art. 8

(Trattamento dati)

1. Le parti, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, come modificato dal D.Lgs. 18.05.2018 n. 51, si informano reciprocamente, si danno atto che tratteranno i dati relativi alla causa nonché al relativo procedimento di incarico esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla legge, e a tal fine prestano il loro consenso.

Art. 9

(Rinvio)

1. Per quanto non previsto nel presente atto, le parti rinviano alle norme del Codice Civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative tariffe professionali, al Codice Etico dei dipendenti della Pubblica Amministrazione nonché al Regolamento per l'affidamento degli incarichi legali dell'Ufficio Unico Avvocatura Comunale.

Art. 10

(Registrazione scrittura)

1. La presente scrittura privata, redatta in tre originali, sarà registrata soltanto in caso d'uso a cura e costi della parte interessata.

Luogo, data